

- 5) uno dal Ministro dei Lavori Pubblici;
- 6) uno dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- 7) uno dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Architetti;
- 8) uno dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo ².

Il Presidente e i consiglieri di amministrazione restano in carica per 4 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare fino a quattro consiglieri aggiunti, con voto consultivo, scelti fra personalità idonee a sostenere l'attività e l'organizzazione dell'Ente.

La scadenza del mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione, previsto in 4 anni.

Al fine di garantire la continuità nella gestione dell'Ente il Presidente, alla scadenza del mandato del Consiglio, svolge le funzioni di Commissario fino all'entrata in carica dei nuovi amministratori (art. 9, comma 5 della legge 137/1990).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi componenti.

Per il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione l'indennità di carica viene determinata seguendo le procedure previste dall'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dall'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

A seguito del decesso del Presidente dell'Ente, avvenuto in data 8 aprile 1990, e in considerazione della impossibilità di rinnovare il Consiglio di Amministrazione - a causa della mancata designazione dei propri rappresentanti da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 7 del vigente statuto n. 137/1990 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto in data 18 ottobre 1990, ha sciolto il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed ha nominato un Commissario straordinario, statuendo, contestualmente, che il Commissario - per la realizzazione dei fini istituzionali - dovesse avvalersi di una Commissione consultiva costituita dai membri in carica del disciolto Consiglio.

Con D.P.C.M. 22 aprile 1992, è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione che, nella prima seduta, ha designato il Presidente che è stato successivamente nominato con D.P.C.M. del 14 novembre 1992. Allo stesso è stata assegnata l'indennità di carica commisurata al trattamento economico del

² Oggi Dipartimento Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dirigente Generale dello Stato, maggiorato del 20%, compresa l'indennità integrativa speciale.

L'organo interno di revisione è nominato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali ed è composto da tre membri effettivi designati uno dal Ministero del Tesoro fra i dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, con funzioni di presidente, uno dal Ministro dei Beni Culturali e Ambientali e uno dal Consiglio comunale di Milano.

I due componenti supplenti sono designati dal Ministero del Tesoro e dal Comune di Milano.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica 4 anni e possono essere confermati per un altro quadriennio.

Il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, con D.M. 28 novembre 1984, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, ha stabilito il compenso per il Collegio dei revisori, con decorrenza 1° ottobre 1984, nella misura di L. 2.700.000 annue per il Presidente (oltre ad un gettone di L. 45.000 lorde) e di L. 1.800.000 annue per ciascuno dei componenti (oltre ad un gettone di L. 30.000 lorde).

Tali compensi con D.M. del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, in data 10 maggio 1991, sono stati determinati, a decorrere dal 24 giugno 1990, nelle seguenti misure:

- a) compenso annuo lordo per il Presidente, L. 4.680.000 ed un gettone di presenza di L. 60.000;
- b) compenso annuo lordo per i revisori effettivi, L. 3.510.000 ed un gettone di presenza di L. 60.000.

Il Collegio dei revisori è stato ricostituito con D.P.C.M. 30 dicembre 1992.

4. - Ordinamento interno

La struttura operativa dell'Ente si articola in una unità organica ed in quattro settori operativi oltre ad un ufficio "Segreteria Generale".

I settori operativi sono i seguenti:

- 1) "Iniziative";
- 2) "Servizi Tecnici e Amministrativi";
- 3) "Biblioteca, Documentazione, Archivio";
- 4) "Affari Generali".

Il settore "Iniziative" ha il compito della promozione e organizzazione delle iniziative espositive, nel quadro del programma di attività stabilito.

Il settore "Servizi Tecnici e Amministrativi" è preposto alla gestione della contabilità dei servizi amministrativi e della cassa interna nonché all'amministrazione del personale; cura, inoltre, la predisposizione tecnica di spazi e locali per le attività e le manifestazioni dell'Ente.

Il settore "Biblioteca, Documentazione, Archivio" cura la conservazione e la catalogazione di materiale documentario ed espositivo in carico all'Ente.

il settore "Affari Generali" ha il compito di tenere i rapporti con il Consiglio di Amministrazione, con la Giunta Esecutiva e con le commissioni costituite dal Consiglio di Amministrazione. Cura, inoltre, la rappresentanza, le pubbliche relazioni, garantendo il servizio di ospitalità e di cerimoniale.

5 - Il personale

Il vigente regolamento organico del personale è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 1981 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a condizione che venissero apportate alcune modifiche.

Con deliberazione del 9 giugno 1982, l'Ente ha accolto le modifiche suggerite dalla Presidenza del Consiglio, applicando allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale le disposizioni della legge 10 marzo 1975, n. 70, e successivi atti normativi, stabilendo la nuova tabella organica del personale, unitamente a quello in servizio, qui di seguito riportata:

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE

QUALIFICHE	ORGANICO	1991	1992	1993	1994
DIRETTORE GENERALE	1	0	0	1	1
Dirigente	1	0	0	0	0
3°	4	4	4	4	4
4°	4	3	2	2	2
5°	2	1	2	2	2
6°	4	3	3	3	3
7°	6	5	5	5	5
	21	16	16	16	16

L'Ente, successivamente, con deliberazione n. 17 del 3 luglio 1989, ha provveduto a rideterminare la pianta organica e, in applicazione del D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, a procedere al nuovo inquadramento del personale nonché alla modifica dell'ordinamento dei servizi.

Sulla rideterminazione della pianta organica il Ministero del Tesoro ed il Ministero vigilante, hanno espresso l'avviso che l'"aumento dell'organico del personale, nella misura del 33,33%, era da considerarsi sproporzionato alle esigenze dell'Ente, tenuto presente che l'aumento interessava prevalentemente le qualifiche più elevate".

L'Ente, a fronte delle considerazioni svolte dal Ministero del Tesoro e dal Ministero vigilante, non ha ritenuto di riproporre la deliberazione in questione, per cui la stessa non ha avuto alcun seguito.

Peraltro, il ricorso al TAR, prodotto dai dipendenti interessati all'inquadramento appena descritto, è stato respinto.

Si riferisce, inoltre che, in data 17 maggio 1995 e 2 agosto 1995, ad iniziativa di 18 parlamentari la prima e 4 la seconda, sono state presentate due proposte di legge (perfettamente identiche), volte alla rideterminazione della pianta organica ³ con l'aumento da 21 a 31 del numero dei dipendenti.

Si soggiunge, infine, che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con provvedimento del 16 ottobre 1995, ha deliberato una nuova pianta organica del personale, - non ancora approvata dal Ministero vigilante - incrementando il numero dei dipendenti - soprattutto nelle qualifiche più elevate - anche rispetto a quella oggetto delle due apposite proposte di legge di iniziativa parlamentare - di cui si è appena detto - come appare dalla seguente tabella.

³ La pianta organica, di cui alle due proposte, prevede le seguenti unità: 1 nella IX qualifica, 6 nell'VIII, 3 per la VII, 7 nella VI, 7 nella V, 4 nella IV e 3 nella III qualifica.

TABELLA A

PIANTA ORGANICA AL 31/12/1994

NUOVA PIANTA ORGANICA APPROVATA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 16/10/1995

QUALIFICHE	ORGANICO	QUALIFICHE	NUOVO ORGANICO	TOTALE
Direttore Generale	1	Direttore Generale	1	1
Dirigente	1	IX - Funzionario capo	1	
		IX - Esperto amministrazione	1	2
	=	VIII - Funzionari amministrativi	2	
		VIII - Funzionari tecnici	4	6
VII	6	VII - Collaboratori amministrativi	3	
		VII - Collaboratori tecnici	3	
		VII - Collaboratore professionale	1	7
VI	4	VI - Assistenti amministrativi	5	
		VI - Consollista	1	6
V	2	V - Operatore amministrativo	5	
		V - Operatore specializzato	1	6
IV	4	IV - Archivist	3	
		IV - Operatori qualificati	2	5
III	4	III - Conducente automezzi	1	1
	22		34	34

La tabella appena esposta non prevede la qualifica di "portiere", malgrado l'Ente, con una procedura alquanto insolita, abbia di fatto inserito, in calce al prospetto della pianta organica, 2 dipendenti con la predetta qualifica, trasferiti dal Comune di Milano all'atto della firma della convenzione per la cessione in uso del Palazzo dell'Arte, quale sede della Triennale.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della predetta convenzione² il Presidente della Triennale, con due ordinanze - successivamente ratificate dal Consiglio di Amministrazione - ha disposto l'assunzione dei due portieri a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

² Art. 7: "La custodia dell'edificio è garantita dall'Ente autonomo a propria cura e spese".

La motivazione del provvedimento si fonda sull'art. 79 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati il quale testualmente recita: "... il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti gli obblighi contemplati nel precedente individuale di lavoro".

Occorre precisare, peraltro, che il Comune di Milano, con la citata convenzione, non ha trasferito la proprietà dell'immobile, ma ne ha concesso "la sua permanente disposizione" così come espressamente previsto dall'art. 2 della legge 1 giugno 1990, n. 137, relativa al nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano.

Tutto ciò considerato, la Corte censura siffatta procedura, adottata in evidente violazione del tassativo, generale divieto di far luogo ad assunzioni precarie.

6 - Questioni particolariIncarichi di collaborazione professionale esercizi 1991-1994

Per lo svolgimento dell'attività istituzionale l'Ente è solito far ricorso all'affidamento di incarichi professionali, il cui numero e l'ammontare globale dei compensi corrisposti, in ciascun esercizio, sono indicati nel quadro sottindicato:

1991		1992		1993		1994	
NUMERO PERSONE	IMPORTO	NUMERO PERSONE	IMPORTO	NUMERO PERSONE	IMPORTO	NUMERO PERSONE	IMPORTO
27	186.020.762	106	737.325.922	36	252.793.184	187	1.435.378.500

I dati appena esposti pongono in evidenza consistenti importi che, nell'ultimo esercizio, hanno raggiunto la notevole cifra di L. 1.435.378.500, pari ad oltre il 30% dell'intervento finanziario annuale dello Stato.

Al riguardo questa Corte non può esimersi dal rilevare, non soltanto l'eccessivo costo per il ricorso all'affidamento di incarichi di collaborazione professionale, ma anche e soprattutto la singolare procedura con la quale tali incarichi vengono attribuiti.

Sotto la medesima data, infatti, risultano adottati formali provvedimenti con i quali il Presidente e addirittura il Direttore Generale "dispongono" l'affidamento di incarichi di collaborazione a liberi professionisti, statuendone il relativo compenso.

Tale procedura, oltre che privare del potere deliberativo il Consiglio di Amministrazione, non sembra possa trovare fondamento su quanto previsto dall'art. 6, 4° comma e dall'art. 10, 1° comma punto h) della legge 1° giugno 1990, n. 137, ⁵ relativa al nuovo ordinamento dell'Ente, nonchè dall'art. 7, 6° comma del Decr. Leg. 3 febbraio 1993 n. 29.

⁵ L'art. 6, comma 4° della legge 1° giugno 1990, n. 137, recita: "Nei casi di urgenza, il Presidente decide con proprie ordinanze".

Oltre agli incarichi di collaborazione conferiti a liberi professionisti per prestazioni artistico-culturali, l'Ente ha adottato alcune deliberazioni mediante le quali ha provveduto ad:

- a) "affidare incarichi di collaborazione" per lo svolgimento di mansioni amministrative normalmente di competenza del personale dipendente.

Ciò in palese violazione dell'art. 3 comma 23 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che espressamente recita: "E' fatto divieto alle P.A. di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi".

- b) "affidare incarichi di collaborazione presso l'Ufficio Stampa" dell'Ente.

Eguale inammissibili sono da considerarsi gli incarichi affidati a giornalisti, in quanto violano il precetto appena citato, come espressamente confermato dal TAR - Lazio con decisione 674 del 10 aprile 1995.

Consulenze legali

L'art. 14, comma 2° della legge 1° giugno 1990, n. 137, testualmente recita: "L'Ente si avvale della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato".

Malgrado la legge abbia espressamente previsto la possibilità per la "Triennale" di avvalersi della completa assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato, l'Ente ha ritenuto di affidare ad un libero professionista "la consulenza legale del libero foro riferita esclusivamente all'attività stragiudiziale".

Tale incarico, peraltro, viene reiterato, ogni anno, sempre al medesimo professionista con il compenso di L. 20 milioni.

Questa Corte censura tale procedura adottata anche in violazione dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed invita l'Ente ad avvalersi delle istituzioni previste dalla legge.

L'art. 10, 1° comma, punto h) della predetta legge, recita: "i limiti di spesa all'interno dei quali il Presidente può procedere con propria ordinanza".

Compensi alla Giunta Esecutiva⁶

Come già segnalato nella precedente relazione ⁷, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ebbe ad attribuire ai componenti della Giunta Esecutiva, un compenso ritenuto eccessivo da parte del Ministero vigilante e dal Ministero del Tesoro che non approvarono le relative deliberazioni.

A seguito di apposita segnalazione della Sezione alla Procura Generale della Corte, l'Ente ha proceduto al recupero di tali compensi nei confronti dei componenti della Giunta Esecutiva fatto eccezione per un Consigliere, successivamente deceduto, i cui eredi si sono gravati davanti al Giudice Amministrativo.

Risulta che la Procura della Corte ha iniziato apposita istruttoria ed ha invitato i Consiglieri a fornire deduzioni in ipotesi di danno erariale; questi ultimi, dopo aver presentato memorie difensive, ne hanno chiesto l'archiviazione o, in subordine, la sospensione in attesa della decisione del giudice amministrativo sul ricorso, come si è detto, di un Consigliere.

⁶ Non più esistente nell'ambito del nuovo ordinamento.

⁷ Senato della Repubblica - XI Leg. - Doc. XV - n. 21 - 1988-1990.

PARTE SPECIALE**La gestione finanziaria per gli esercizi 1991, 1992, 1993 e 1994**

La gestione finanziaria della "Triennale", secondo quanto stabilito dal nuovo ordinamento dell'Ente, approvato con la legge 1° giugno 1990, n. 137, segue la disciplina della normativa generale relativa agli enti pubblici di analoga natura giuridica.

Nel prospetto seguente sono indicate le date delle deliberazioni, da parte degli organi deliberativi dell'Ente, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, nonché le date in cui il Ministero vigilante si è pronunciato sentito il Ministero del Tesoro.

ESERCIZIO	DATA DELIBERA	DATA PRONUNCIA AUTORITA' VIGILANZA	
1991: PREVENTIVO	18.1.1991	Beni Culturali	6.5.1991
		Tesoro	17.4.1991
		Beni Culturali	6.4.1993
		Tesoro	29.3.1993
1992: PREVENTIVO	31.12.1991	Beni Culturali	23.4.1993
		Tesoro	13.8.1992
		Beni Culturali	15.10.1993
		Tesoro	7.9.1993
1993: PREVENTIVO	18.12.1992	Beni Culturali	17.4.1993
		Tesoro	8.9.1993
		Beni Culturali	25.8.1995
		Tesoro	13.9.1994
1994: PREVENTIVO	25.10.1993	Beni Culturali	15.2.1994
		Tesoro	24.12.1994
		Beni Culturali	osservazioni con nota 2/10/1995
		Tesoro	
1994: CONSUNTIVO	29.5.1995		

Come può rilevarsi dal prospetto sopra indicato, i documenti contabili relativi all'esercizio 1991, sono stati deliberati con notevole ritardo - rispetto alle scadenze di ottobre, per il preventivo ed aprile, per il consuntivo - a dimo-

strazione della grave carenza organizzativa e gestionale in cui, in quel periodo, versava l'Ente.

Anche i documenti relativi agli esercizi 1992 e 1993 sono stati deliberati oltre i termini stabiliti dalla vigente normativa per cui, come rilevato anche dal Ministero vigilante, si ritiene di dover richiamare l'attenzione degli organi responsabili dell'Ente al rispetto dei predetti termini.

7 - I risultati della gestione di competenza

Premessa

Il periodo interessato dalla presente relazione evidenzia, dal punto di vista strettamente contabile, risultati positivi negli esercizi 1991 e 1993 e risultati negativi negli esercizi 1992 e 1994.

8 - Rendiconto finanziario

Il quadro che segue, riassume i dati contabili relativi alle entrate e alle spese:

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTO N. 1

(in milioni di lire)

<u>ENTRATE</u>	1991	%	1992	%	1993	%	1994	%
Correnti	5.368	95,1	5.543	81,1	5.153	75,3	5.636	70,0
Per movimento di capitali	80	1,4	7	0,1	=	=	=	=
Partite di giro	195	3,5	294	4,3	1.692	24,7	321	4,0
TOTALE ENTRATE	5.643	100,0	5.844	85,5	6.845	100,0	5.957	74,0
Disavanzo finanziario di competenza	=	=	989	14,5	=	=	2.095	26,0
TOTALE A PAREGGIO	5.643	100,0	6.833	100,0	6.845	100,0	8.052	100,0
 <u>SPESE</u>								
Correnti	1.605	28,4	6.517	95,4	2.150	31,4	7.620	94,6
Per movimento di capitali	153	2,7	22	0,3	104	1,5	111	1,4
Partite di giro	195	3,5	294	4,3	1.692	24,7	321	4,0
TOTALE SPESE	1.953	34,6	6.833	100,0	3.946	57,6	8.052	100,0
Avanzo finanziario di competenza	3.690	65,4	=	=	2.899	42,4	=	=
TOTALE A PAREGGIO	5.643	100,0	6.833	100,0	6.845	100,0	8.052	100,0

La tabella appena esposta evidenzia le risultanze generali della gestione di competenza sia per le entrate che per le spese, disaggregando le voci di maggiore rilievo, rispettivamente per la parte corrente e per quella in conto capitale.

Si nota, infatti, che soltanto gli esercizi 1992 e 1994 registrano disavanzi finanziari pari rispettivamente a 989 milioni e a 2.095 milioni, mentre gli esercizi 1991 e 1993 espongono avanzi finanziari piuttosto consistenti (+3.690 e +2.899). Questi ultimi sono da riconnettersi alla drastica riduzione delle "spese istituzionali" che, previste, per un ammontare di 8.071 milioni nell'esercizio 1991 e 10.332 per quello del 1993, hanno registrato rispettivamente spese per 284 milioni per il 1991 e 540 milioni per il 1993.

Diametralmente opposta appare la situazione negli altri due esercizi.

Infatti, il disavanzo finanziario dell'esercizio 1992 che, come si è detto, ammonta a 989 milioni, è stato determinato dalla gestione delle partite correnti, le cui entrate per 5.543 milioni sono risultate insufficienti per la copertura delle relative spese registrate in 6.517 milioni.

Le spese di parte corrente riguardano principalmente gli oneri per il personale (724 milioni), gli acquisti di beni e servizi (584 milioni) e le spese per prestazioni istituzionali (4.854 milioni).

Analoga situazione si registra nell'esercizio 1994 il cui disavanzo finanziario pari a 2.095 milioni, è stato determinato, anch'esso, esclusivamente dalla gestione di parte corrente, le cui entrate di 5.636 milioni sono nettamente inferiori alle corrispondenti spese di 7.620 milioni.

Gli oneri per il personale, pari a 921 milioni, costituiscono il 12,4% del totale; la spesa per l'acquisto di beni e servizi, per 3.144 milioni, raggiunge il 41,3% del totale e le "spese per prestazioni istituzionali", pari a 3.307 milioni, il 43,6%.

Al riguardo la Corte, pur considerando che l'attività dell'Ente può variare negli anni, non può non censurare l'eccessivo onere rispetto alle attività concretamente realizzate.

Per completezza del quadro complessivo, si soggiunge che le spese in conto capitale registrano, negli esercizi considerati, importi modesti e scarsamente significativi.

9 - Entrate correnti

Le entrate correnti, così come prescritto dal D.P.R. 696, sono indicate nel prospetto che segue:

ENTRATE CORRENTI

PROSPETTO N. 2

(in milioni di lire)

	1991	%	1992	%	1993	%	1994	%
Contributo dello Stato (Ministero Beni Culturali)	5.000	93,1	5.000	90,2	5.000	97,0	5.000	88,7
Contributo Regione Lombardia	=	=	=	=	=	=	=	=
Contributo Comune Milano	150	2,8	150	2,7	150	3,0	150	3,0
Contributo Provincia Milano	=	=	=	=	=	=	=	=
Contributo da altri Enti Locali	=	=	=	=	=	=	=	=
Contributi Enti settore pubblico	=	=	=	=	=	=	=	=
Entrate da vendite e da prestazioni di servizi	48	0,9	288	5,2	2	=	159	2,8
Poste correttive compensative di spese correnti	=	=	23	0,4	=	=	=	=
Entrate non classificabili in altre voci	170	3,2	82	1,5	1	=	327	5,8
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.368	100,0	5.543	100,0	5.153	100,0	5.636	100,0

Come si rileva dalla tabella appena indicata, le entrate correnti registrano lievi scostamenti negli esercizi considerati. Le modeste differenze, infatti, sono determinate dall'ammontare delle "entrate per prestazioni di servizi" (costituite in prevalenza dai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alla mostra) quasi nulle negli esercizi 1991 (48 milioni) e 1993 (2 milioni), oltre che dalle "entrate non classificabili in altre voci" che comprendono i contributi da parte di privati e di Paesi partecipanti all'Esposizione Internazionale (82 milioni nel 1992 e 1 milione nel 1993).

E' appena il caso di sottolineare che i trasferimenti dello Stato costituiscono la quasi totalità delle entrate con valori percentuali oscillanti tra il 93,1% dell'esercizio 1991, il 90,2% nel 1992, il 97% nel 1993 e con una lieve flessione nell'esercizio 1994 con 88,7%.

Come si è già detto, modeste appaiono le percentuali delle entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi che registrano valori dello 0,9% nel 1991, 5,2% nel 1992, addirittura 0% nel 1993 e 2,8% nel 1994.